

ASR

40699/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/04/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa LUISA BIANCHI
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
Dott. PASQUALE GIANNITI
Dott. ssa EUGENIA SERRAO
Dott. ssa GABRIELLA CAPPELLO

Presidente - SENTENZA N. 785/16
Rel. Consigliere
Consigliere REGISTRO GENERALE
Consigliere N. 43552/2015
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

██████████ N. ██████████;

Avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE DI POTENZA in data 18 giugno 2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza resa in data 18 giugno 2015 il Giudice di Pace di Potenza dichiarava ██████████ colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di € 500,00 di multa. Il ██████████ rispondeva del delitto di cui all'art. 590 c.p. perché, per colpa, non curando la custodia, con le dovute cautele, dei propri quattro cani ed omettendo adeguato controllo sugli stessi, totalmente liberi nel movimento, non impediva che potessero generare pericolo per l'incolumità delle persone, come infatti accaduto sulla pubblica via prospiciente la sua abitazione in pregiudizio di ██████████, aggredita e morsa, talchè, nella circostanza, riportava lesioni personali giudicate guaribili in giorni quindici.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il ██████████ deducendo sotto più profili violazione di legge e vizio motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va dapprima esaminato il quarto motivo di ricorso (con cui il ricorrente invoca la declaratoria di non punibilità per lieve entità del fatto) che propone una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 13681 del 2016) della causa di esclusione della punibilità introdotta dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 1, che ha inserito nel codice penale l'art. 131 bis.

Il testo della norma dispone quanto segue: "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del comma 1 non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante".

Alla luce di tali previsioni normative deve ritenersi l'applicabilità dell'istituto alla fattispecie in esame, trattandosi di reato punito con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria; il comportamento addebitato all'imputato non risulta inoltre abituale, mentre la minima offensività del fatto è stata sostanzialmente ritenuta dal giudice di primo grado, che ha applicato la sola pena pecuniaria nella misura di 500,00 euro.

La norma è peraltro applicabile ai processi non definiti con sentenza passata in giudicato in quanto più favorevole al reo, in base al principio di legalità penale enunciato dall'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), così come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali della persona e così come affermato dalle SS.UU. (cfr. già citata sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266593), secondo cui l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile.

In alcuni precedenti di questa Corte (cfr. in particolare la sentenza n. 31920 del 2015) si è ritenuto invero inapplicabile il nuovo istituto in caso si discuta - come nella specie - di un reato di competenza del giudice di pace in quanto nel relativo procedimento avrebbe potuto trovare applicazione solo il diverso istituto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34.

Nel processo davanti al giudice di pace, come è noto, viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di particolare tenuità, rispetto all'interesse tutelato, e tale per l'effetto da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. L'apprezzamento della particolare tenuità deve essere operato avendo riguardo "congiuntamente" all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato per l'interesse tutelato dalla norma, all'"occasionalità" della condotta incriminata ed al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare la posizione della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, sotto il profilo del possibile pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento gliene può derivare, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute.

La decisione citata richiama in particolare la circostanza che nel testo del parere approvato sullo schema di decreto legislativo il 3 febbraio 2015, dalla Commissione Giustizia, si invitava il Governo a valutare «l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame». Sollecitazione, tuttavia, respinta.

Va a riguardo osservato che tale determinazione fu tuttavia adottata per il solo fatto che fu ritenuta estranea alle indicazioni della legge delega, donde la necessità che la possibile interferenza tra diverse disposizioni deve essere risolta dall' interprete.

Va a riguardo in primo luogo precisato che la sentenza n. 31920 del 2015 è intervenuta prima della pronuncia delle SS.UU. già più volte richiamata che pur non affrontando ex professo tale problematica ha comunque sottolineato il carattere assolutamente generale dell'istituto. Nessuna indicazione normativa conforta peraltro la tesi negativa e proprio le differenze fra i due istituti (e la disciplina sostanzialmente di maggior favore prevista dall'art. 131 bis cod. pen.), inducono a ritenere che quest'ultima sia applicabile - nel rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma- a tutti i reati ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace. Del resto sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che la disciplina sulla tenuità del fatto che trova la sua ispirazione proprio nel procedimento penale avanti al giudice di pace, sia inapplicabile per i reati attribuiti alla competenza di quel giudice, ove invece dovrebbe farsi unicamente riferimento a quella specifica e più stringente di cui all'art. 34 citato.

4. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis c. p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis c. p.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 aprile 2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Francesco Maria Ciampi)



IL PRESIDENTE
(dott.ssa Luisa Branchi)

